



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot. n. 11283 del 7 giugno 2016

Autorizzazione all'organismo denominato "Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Società Cooperativa" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia";

Visto il regolamento (UE) n. 1279 della Commissione del 9 dicembre 2013 con il quale l'Unione europea ha accolto la richiesta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 22 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.112 del 16 maggio 2014, con il quale l'organismo "Suolo e Salute Srl" con sede in Fano (PU), Via Paolo Borsellino n. 12/B, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia";

Vista la nota n. 7 del 22 giugno 2015, con la quale "Suolo e Salute Srl" ha comunicato di voler rinunciare all'espletamento delle funzioni di controllo previste dagli art. 36 e 37 del regolamento (UE) 1151/2012 per la denominazione "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia";

Viste le note del 16 luglio 2015 e del 13 gennaio 2016 con le quale il "Consorzio tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" ha indicato l'"Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Società Cooperativa" quale struttura di controllo della denominazione "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia";

Considerato che con mail del 15 marzo 2016 l'"Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Società Cooperativa" ha trasmesso il piano di controllo definitivo per la denominazione "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Considerato che il medesimo piano dei controlli, ritenuto conforme, è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna, con nota prot. n. 5282 del 16 marzo 2016 al fine di un parere di competenza;

Visto il parere favorevole, rilasciato dalla Regione Emilia Romagna con PEC del 24 marzo 2016, in merito al predetto piano dei controlli;

Vista la nota datata 3 giugno 2016 ed assunta al prot. n.1167 del 6 giugno 2016, con la quale "Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Società Cooperativa" ha comunicato l'ulteriore adeguamento della documentazione di sistema;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia";

DECRETA

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'organismo denominato "Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate Società Cooperativa" di seguito "OCQ PR", con sede in Reggio Emilia, Via Ferruccio Ferrari n. 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000. Dalla medesima data "Suolo e Salute Srl" cesserà le funzioni di controllo per la denominazione di cui sopra.

2. "Suolo e Salute Srl" dovrà rendere disponibile a "OCQ PR" tutta la documentazione inerente il controllo della denominazione "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia".

**Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla denominazione "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia", presentati da "OCQ PR" con la mail citata in premessa, sono approvati.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 3
(Modifiche strutturali e organizzazione)**

1. "OCQ PR" non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.
2. "OCQ PR" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

**Articolo 4
(Durata del provvedimento)**

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha durata triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "OCQ PR" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "OCQ PR" è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "OCQ PR" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)**

1. "OCQ PR" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia", delle quantità certificate e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "OCQ PR" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. "OCQ PR" è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 6
(Vigilanza)**

"OCQ PR" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "OCQ PR", delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

f.to Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)